



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 aprile 2011 (10.05)
(OR. en)**

8474/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0817 (COD)**

LIMITE

**COPEN 67
EJN 36
EUROJUST 47
CODEC 550**

NOTA

della: presidenza
alle: delegazioni

n. doc. prec.: 8036/11 COPEN 53 EUROJUST 34 EJN 24 CODEC 470 + COR 1

Oggetto: Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale
- Documento di follow-up delle riunioni del Gruppo del 7-8 febbraio 2011, dell'8 marzo 2011 e del 1° aprile 2011.

I. INTRODUZIONE

Il Gruppo "Cooperazione in materia penale" si è riunito il 7 e l'8 febbraio 2011 e ha proseguito l'esame dell'iniziativa per una direttiva relativa all'ordine europeo di indagine penale. Le discussioni hanno riguardato gli articoli 1-18 (ad esclusione degli articoli 8-10) e l'articolo 32 dell'iniziativa e si sono svolte sulla base del documento 5591/11 COPEN 10 EUROJUST 9 EJN 5 CODEC 91 della presidenza e dei documenti di lavoro presentati dalla delegazione polacca (documento 6208/11 COPEN 17 EUROJUST 14 EJN 8 CODEC 178) e dalle delegazioni ceca e slovacca (DS 1070/11).

Gli articoli da 8 a 10 sono stati oggetto di intense discussioni nelle riunioni del Gruppo dell'8 marzo e dei consiglieri GAI del 18 marzo, nel corso delle quali sono state prese in esame diverse opzioni. Le delegazioni hanno nuovamente esaminato tali articoli il 1° aprile sulla base del documento 8036/11 COPEN 53 EUROJUST 34 EJM 24 CODEC 470 e dei documenti di lavoro presentati dalle delegazioni. Ulteriori dettagli riguardanti gli esiti delle discussioni figurano nella sezione II.

Diverse questioni rimaste in sospeso sono state inoltre esaminate dal CATS durante la presidenza belga e anche il Coreper/Consiglio sono stati invitati a fornire orientamenti su taluni punti. Il 12 aprile, la presidenza ungherese ha presentato al Consiglio una relazione sullo stato dei lavori relativamente alle questioni chiave (doc. 8369/1/11 REV 1 COPEN 57 EUROJUST 38 EJM 27 CODEC 525). In conclusione, il Consiglio di aprile ha preso atto della relazione sullo stato dei lavori e ha incaricato il gruppo di proseguire le discussioni, tenendo conto dello stato dei lavori, al fine di raggiungere un orientamento generale in seno al Consiglio.

Per raggiungere un orientamento generale, le delegazioni dovrebbero essere aperte al compromesso. Pertanto, sono invitate a prendere in esame le loro riserve e a impegnarsi per raggiungere al più presto un accordo.

Si allega per le delegazioni un testo riveduto degli articoli 1-18 dell'iniziativa, che tiene conto dei risultati delle suddette riunioni. Specifiche questioni in sospeso figurano nella sezione II.

II. QUESTIONI SOTTOPOSTE AL GRUPPO

1. RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

La questione dei "motivi di non riconoscimento o di non esecuzione" è stata ampiamente discussa nell'ultima riunione del gruppo, il 1° aprile 2011. Diverse delegazioni hanno presentato suggerimenti redazionali scritti, in particolare la delegazione del Regno Unito (documento 8411/11 COPEN 65 EUROJUST 46 EJM 35 CODEC 529), la delegazione finlandese (documento 8506/11 COPEN 71 EUROJUST 50 EJM 39 CODEC 560), la delegazione olandese (documento 8701/11 COPEN 79 EUROJUST 55 EJM 43 CODEC 594) e la delegazione tedesca (documento 8555/11 COPEN 74 EUROJUST 52 EJM 41 CODEC 570).

Il testo delle pertinenti disposizioni, ulteriormente modificato sulla base di queste discussioni, figura in allegato alla presente nota.

In seguito al presente testo, alcune delegazioni hanno proposto l'inserimento di altri motivi di non riconoscimento di cui al paragrafo 1 dell'articolo 10:

- FI/SE/LT hanno proposto di aggiungere il seguente motivo di non riconoscimento discrezionale: *"l'indagato, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non può considerarsi, per motivi di età, penalmente responsabile del reato oggetto dell'OEI"*;
- Inoltre, UK/DE/IT hanno proposto il seguente motivo di non riconoscimento: *"l'atto indicato nell'OEI non è ammesso in un caso nazionale analogo"*. Tale proposta è stata sostenuta da CZ e IT, mentre LT e PL si sono dette contrarie.
- CZ ha inoltre proposto di prevedere la possibilità di rifiutare il riconoscimento di un OEI nei casi in cui manchino informazioni relative alle prove, o almeno la possibilità di richiedere informazioni supplementari.
- SE ha chiesto l'introduzione di un motivo di non riconoscimento che affronti il problema specifico del paese rispetto alle indagini svolte nei confronti di persone collegate con la stampa.
- DE ha suggerito di introdurre un motivo di rifiuto generale basato su un'eventuale violazione dei diritti fondamentali. FR/EL/CY si sono dette contrarie.
- DE, sostenuta da LU/UK, ha proposto l'introduzione di un motivo di non riconoscimento collegato al "principio di territorialità". FR/BE/IT/FI/AT/EL/ES/CZ si sono dette fortemente contrarie a questo suggerimento.
- NL ha proposto l'inserimento di una categoria intermedia, che potrebbe essere formulata nel modo seguente: *"Iba). Fatto salvo il paragrafo 1, l'esecuzione o il riconoscimento di un OEI non possono essere rifiutati se l'atto d'indagine riguarda le perquisizioni e i sequestri ed è stato richiesto in relazione alle seguenti categorie di reati, indicate dall'autorità di emissione nell'OEI, qualora siano punibili nello Stato di emissione con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno tre anni: (inserire elenco di 32 reati)"*. Poche delegazioni hanno sostenuto tale proposta.

In riferimento all'introduzione di un motivo di non riconoscimento collegato al "principio di territorialità", la presidenza sottolinea che l'adozione di tale disposizione può comportare la possibilità che le indagini riguardanti forme gravi di criminalità organizzata che colpiscono due o più Stati membri vengano ostacolate. Tale motivo di non riconoscimento può determinare situazioni in cui il procedimento penale non può svolgersi in nessuno degli Stati membri in questione.

Riguardo all'utilizzo del principio *ne bis in idem* quale motivo di non riconoscimento di un OEI, la questione non è stata studiata in maniera approfondita né nella riunione del Gruppo "Cooperazione in materia penale" né in quella dei consiglieri GAI. Talune delegazioni si sono opposte all'utilizzo di tale principio quale motivo di rifiuto. Altre delegazioni hanno proposto di modificare la formulazione della proposta. Nel suo parere (doc. 6814/11), Eurojust ha espresso preoccupazioni circa l'introduzione di questo motivo di non riconoscimento per quanto riguarda l'interpretazione in senso ampio di questo concetto da parte della Corte di giustizia, che potrebbe determinare una differente applicazione tra gli Stati membri. Tuttavia, la presidenza ritiene che il riferimento a questo principio come motivo di non riconoscimento sia necessario per essere coerente con le disposizioni (cfr. art. 2) della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali. Si invitano le delegazioni ad esaminare la proposta e a riflettere sui punti sopra sollevati.

2. MEZZI DI IMPUGNAZIONE

La questione dei "mezzi di impugnazione" è già stata discussa nel corso delle riunioni del 27-28 luglio 2010, del 12 gennaio 2011 e del 7-8 febbraio 2011.

Le discussioni hanno riguardato due problemi principali. Il primo è stato la questione del rapporto tra i mezzi di impugnazione previsti all'articolo 13 e i mezzi di impugnazione già previsti dalla legislazione nazionale. La maggioranza delle delegazioni ha giudicato che la direttiva non debba essere interpretata nel senso di imporre agli Stati membri l'obbligo di offrire più mezzi di impugnazione rispetto a quanto già previsto per gli stessi atti di indagine effettuati in analoghi casi a livello nazionale.

In secondo luogo è stato esaminato il rapporto tra l'articolo 13 e gli articoli 11 e 12 che fissano i termini e l'articolo 14 che elenca i motivi di rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione.

Per dissipare le preoccupazioni espresse dalle delegazioni e per soddisfare la necessità di garantire un meccanismo globale su questo aspetto, la presidenza propone una nuova formulazione dell'articolo 13.

Il concetto principale contenuto nell'articolo 13, paragrafo 1 è che gli Stati membri dovrebbero garantire che i mezzi di impugnazione previsti dalle rispettive legislazioni nazionali siano applicabili. Il principio fondamentale è applicabile tanto nello Stato di emissione che nello Stato di esecuzione. Si presume che ciascuno Stato membro disponga nella propria legislazione di mezzi di impugnazione, anche se questi possono variare tra gli Stati membri e potrebbero essere applicabili in fasi diverse del procedimento e avere inoltre un impatto differente sul procedimento stesso. Si rileva inoltre che, qualora nello Stato di esecuzione non fosse disponibile alcun mezzo di impugnazione, o perché ai sensi della legislazione nazionale il soggetto non è informato dell'atto di indagine in corso oppure perché l'atto di indagine è compiuto in una fase precoce della procedura, è inteso che qualunque parte interessata disporrà in ogni caso della possibilità di impugnare l'atto almeno nel corso della procedura compiuta nello Stato di emissione.

L'articolo 13, paragrafo 3 ribadisce un solo principio fondamentale degli strumenti di reciproco riconoscimento, cioè che le ragioni di merito dell'emissione dell'OEI possono essere impugate soltanto mediante un'azione dinanzi a un giudice dello Stato di emissione. È inteso che il riconoscimento o l'esecuzione dell'OEI può essere impugnata sia nello Stato di esecuzione che in quello di emissione. Di conseguenza, poiché le norme sui mezzi di impugnazione derivano dalla legislazione nazionale, l'articolo 13 non definisce il termine entro il quale è possibile richiedere un mezzo di impugnazione.

Pertanto, in questo dibattito occorre affrontare almeno due questioni fondamentali: quella della sospensione dell'esecuzione/trasferimento e l'effetto del ricorso esercitato.

In primo luogo, circa la questione della sospensione dell'esecuzione/trasferimento in attesa dell'esito di un mezzo di impugnazione nello Stato di esecuzione, è necessario distinguere fra situazioni diverse. Tre esempi illustrano le varie situazioni a seconda del momento in cui la persona viene a conoscenza dell'esecuzione dell'atto d'indagine in questione:

- Il primo esempio riguarda i casi in cui la parte interessata è informata prima dell'effettiva esecuzione della misura e può impugnare la decisione di eseguire la misura prima che essa sia effettivamente attuata. Può trattarsi, per esempio, del prelievo di un campione di sangue o dell'audizione obbligatoria di un testimone. In tal caso, il ricorso influirà sull'esecuzione o meno della misura.

In questo caso, si ricorda che l'articolo 11, paragrafo 4 prevede già un certo margine di flessibilità per gli Stati membri, consentendo l'esecuzione della misura entro 90 giorni dalla decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione. L'articolo 11, paragrafo 6 prevede inoltre la possibilità di rinviare ulteriormente l'esecuzione.

- Il secondo esempio riguarda i casi in cui la persona è informata della misura, ma soltanto durante o dopo la sua esecuzione. La persona può pertanto impugnare la misura soltanto dopo che siano stati eseguiti l'OEI e l'atto d'indagine in questione. Può trattarsi, per esempio, della perquisizione di locali presso i quali avvenga un sequestro di prove.

In tal caso, sorge la questione se il trasferimento delle prove vada rinviato o meno in attesa dell'esito del ricorso. La questione non è esplicitamente affrontata nella direttiva e spetta pertanto alla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione decidere in che modo affrontarla. Secondo l'articolo 12, paragrafo 1, le prove devono essere trasferite senza indebito ritardo. Tuttavia, si può ragionevolmente ritenere che un ricorso pendente costituisca motivo legittimo per rinviare il trasferimento qualora esso abbia un effetto sospensivo in virtù della legislazione nazionale.

- Il terzo esempio riguarda i casi in cui la persona non è informata o è informata solo successivamente in merito alla misura. Può trattarsi, per esempio, dell'intercettazione di telecomunicazioni, qualora, a seconda dei sistemi nazionali in questione, la persona non è informata o è informata soltanto una volta completata l'indagine. In questo caso, un eventuale ricorso è generalmente esercitato soltanto dopo che le prove sono state trasferite allo Stato di emissione e, probabilmente, è esercitato nello stesso Stato di emissione.

Può tuttavia accadere che il ricorso sia esercitato nello Stato di esecuzione. In tal caso, la questione non è più l'esecuzione/trasferimento ma l'effetto nello Stato di emissione del ricorso esercitato nello Stato di esecuzione. Questo problema specifico è affrontato nel paragrafo 5 bis.

Esistono due situazioni:

- o l'esercizio del ricorso porta alla conclusione che l'OEI non avrebbe dovuto essere riconosciuto (poiché si sarebbe dovuto applicare un motivo di rifiuto);

- o l'OEI avrebbe dovuto essere eseguito ma si è verificata un'irregolarità nelle modalità di raccolta delle prove ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di esecuzione.

In entrambi i casi, l'autorità di emissione dovrebbe tenere conto dell'irregolarità accertata nello Stato di esecuzione conformemente alla sua legislazione nazionale.

Sulla base delle discussioni precedenti, la presidenza ha proposto alle delegazioni il testo modificato dei pertinenti articoli. La delegazione tedesca ha avanzato una proposta alternativa, che figura nel documento 8410/11 COPEN 64 EUROJUST 45 EJM 34 CODEC 528.

Si invitano le delegazioni a proseguire la riflessione sulla questione e, se del caso, ad approvare la formulazione contenuta nell'articolo.

3. COSTI

Nelle riunioni del 7-8 febbraio 2011, il Gruppo ha proseguito l'esame della questione dei costi. I seguenti principi, scaturiti dalla discussione in sede di Consiglio, sono stati confermati dalle delegazioni come base per la redazione: 1. i costi sproporzionati o la mancanza di risorse nello Stato di esecuzione non dovrebbero costituire un motivo di rifiuto per l'autorità di esecuzione; 2. si potrebbero invece applicare altre soluzioni alternative (comunicazione diretta tra le autorità competenti, proroga delle scadenze, condivisione dei costi, ecc.).

Le delegazioni hanno confermato che dovrebbe esistere la possibilità, in determinate circostanze, di subordinare l'esecuzione dell'atto di indagine alla condizione che i costi siano sostenuti dallo Stato di emissione (o con esso ripartiti). In tal caso, l'autorità di emissione dovrebbe avere la possibilità di ritirare l'OEI.

Nell'ultima riunione, le discussioni si sono basate su due versioni redazionali dei paragrafi 3 e 4 intese ad affrontare la questione dei costi, nonché su una proposta avanzata dalla delegazione polacca (documento 6208/11 COPEN 17 EUROJUST 14 EJM 8 CODEC 178). Le delegazioni hanno chiaramente espresso la propria preferenza per la seconda versione presentata dalla presidenza, che costituisce la base della nuova proposta.

Va osservato inoltre che il seguente articolo Y diverrà una norma generale della direttiva e che per particolari atti saranno previste altre specifiche disposizioni sui costi (ad es. articolo 20, paragrafo 9 o articolo 27).

Sulla base delle discussioni precedenti, la presidenza ha proposto alle delegazioni il testo modificato dei pertinenti articoli. La delegazione polacca ha avanzato una nuova proposta, che figura nel documento 8495/11 COPEN 70 EUROJUST 49 EJM 38 CODEC 557.

Per agevolare l'esame dell'ultimo progetto, si riporta di seguito il testo dell'articolo Y modificato:

Articolo Y¹

Costi

- 1. Salvo disposizione contraria nella direttiva, tutti i costi connessi all'esecuzione di un OEI, sostenuti nel territorio dello Stato di esecuzione, sono a carico dello Stato di esecuzione.*
- 2. Qualora ritenga che i costi di esecuzione dell'OEI possano diventare eccezionalmente elevati, l'autorità di esecuzione consulta l'autorità di emissione sulla possibilità e le modalità di condivisione dei costi.*

¹ CZ/DE/IT/PL/MT/SK: riserva di esame. FR ha proposto modifiche secondo le quali il paragrafo 2 sarebbe soppresso e il paragrafo 3 reciterebbe: "*Qualora le consultazioni di cui al paragrafo 2 non consentano di raggiungere un accordo sulla ripartizione dei costi, l'autorità di emissione può ritirare l'OEI*". FI ha proposto invece di sopprimere il paragrafo 3 e di aggiungere una frase alla fine del paragrafo 2, che reciterebbe come segue: "*In deroga a tali consultazioni, l'OEI è eseguito senza indugio a meno che lo Stato di emissione non decida di ritirarlo o modificarlo*". IE ha proposto di sopprimere il paragrafo 4 e di aggiungere una frase alla fine del paragrafo 3, che reciterebbe come segue: "*l'OEI è eseguito nei limiti dei vincoli di bilancio dell'autorità di esecuzione e nelle modalità stabilite da tale autorità*".

3. *Qualora le consultazioni di cui al paragrafo 2 non consentano di raggiungere un accordo sulla ripartizione dei costi, (...) le autorità competenti dovrebbero procedere a ulteriori consultazioni reciproche per valutare se la richiesta possa essere modificata (...), ripartita nel tempo o infine ritirata completamente o parzialmente (...). Se l'autorità di emissione si oppone al ritiro dell'OEI, ne specifica i motivi all'autorità di esecuzione.*

4. soppresso

**Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria,
della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica d'Austria,
della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia
per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di
indagine penale**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera a),²

vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

² UK e DE si interrogano sulla necessità di estendere la base giuridica scelta per questa iniziativa all'articolo 82, paragrafo 1, lettera d).

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (2) In base all'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione deve fondarsi sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, il quale, a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, è comunemente considerato una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione.
- (3) La decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio³, rispondeva alla necessità dell'immediato riconoscimento reciproco dei provvedimenti intesi a impedire atti di distruzione, trasformazione, spostamento, trasferimento o alienazione di prove. Tuttavia, poiché tale strumento è limitato alla fase di blocco o di sequestro, un provvedimento di blocco o di sequestro deve essere accompagnato da una distinta richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione in conformità delle norme applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale. Ne deriva una procedura in due fasi che compromette la sua efficienza. Inoltre, tale regime coesiste con gli strumenti tradizionali di cooperazione e pertanto le autorità competenti se ne avvalgono raramente nella pratica.
- (4) La decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali⁴, è stata adottata per applicare il principio del riconoscimento reciproco in tale ambito. Tuttavia, il mandato europeo di ricerca delle prove è applicabile solo a prove già esistenti e copre pertanto una sfera limitata della cooperazione giudiziaria in materia penale con riferimento alle prove. Per via del suo ambito di applicazione limitato, le autorità competenti sono libere di avvalersi del nuovo regime o delle procedure di assistenza giudiziaria che restano in ogni caso applicabili alle prove che esulano dall'ambito di applicazione del mandato europeo di ricerca delle prove.

³ GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.

⁴ GU L 350 del 30.12.2008, pag. 72.

- (5) In seguito all'adozione delle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2008/978/GAI è apparso evidente che il quadro esistente per l'acquisizione delle prove è troppo frammentato e complesso. È pertanto necessaria una nuova impostazione.
- (6) Nel programma di Stoccolma, adottato l'11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha deciso di perseguire ulteriormente l'istituzione di un sistema globale di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi dimensione transfrontaliera, basato sul principio del riconoscimento reciproco. Il Consiglio europeo ha rilevato che gli strumenti esistenti nel settore costituiscono una disciplina frammentaria e che è necessaria una nuova impostazione che, pur ispirandosi al principio del riconoscimento reciproco, tenga conto altresì della flessibilità del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria. Il Consiglio europeo ha pertanto chiesto la creazione di un sistema globale in sostituzione di tutti gli strumenti esistenti nel settore, compresa la decisione quadro relativa al mandato europeo di ricerca delle prove, che contempli per quanto possibile tutti i tipi di prove, stabilisca i termini di esecuzione e limiti al minimo i motivi di rifiuto.
- (7) Tale nuova impostazione muove da un unico strumento denominato ordine europeo d'indagine (OEI). L'OEI viene emesso affinché nello Stato di esecuzione siano compiuti uno o più atti d'indagine specifici ai fini dell'acquisizione di prove. Ciò vale anche per l'acquisizione di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione.
- (8) L'OEI ha una portata orizzontale e pertanto si applica a quasi tutti gli atti d'indagine. Tuttavia, alcuni provvedimenti richiedono disposizioni specifiche che è più opportuno disciplinare separatamente, come l'istituzione di una squadra investigativa comune e l'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra. Gli strumenti esistenti dovrebbero continuare ad applicarsi a questi tipi di provvedimenti.
- (9) La presente direttiva non si applica alle osservazioni transfrontaliere di cui all'articolo 40 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen⁵.

⁵ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

- (10) L'OEI dovrebbe essere incentrato sull'atto d'indagine da compiere. L'autorità di emissione è nella migliore posizione per decidere, in base alla sua conoscenza dei dettagli dell'indagine interessata, a quali atti ricorrere. Tuttavia, l'autorità di esecuzione dovrebbe avere la possibilità di ricorrere ad un diverso tipo di atto qualora l'atto richiesto non sia previsto o non sia disponibile a norma della sua legislazione nazionale o qualora il diverso tipo di atto consenta di ottenere lo stesso risultato dell'atto indicato nell'OEI con mezzi meno coercitivi.
- (10 bis) Si dovrebbe scegliere per l'OEI quando l'esecuzione di un atto di indagine appare proporzionata, adeguata e applicabile al caso in questione. L'autorità di emissione dovrebbe pertanto accertare se le prove che si intendono acquisire sono necessarie e proporzionate ai fini del procedimento, se l'atto scelto è necessario e proporzionato per l'acquisizione di tali prove, e se, attraverso l'emissione dell'OEI, un altro Stato membro dovrebbe partecipare all'acquisizione di tali prove. L'esecuzione di un OEI non dovrebbe essere rifiutata per motivi diversi da quelli previsti dalla presente direttiva, tuttavia l'autorità di esecuzione ha la facoltà di optare per un atto meno intrusivo di quello indicato in un OEI qualora consenta di ottenere risultati analoghi⁶.
- (11) Per quanto possibile e fermi restando i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, si dovrebbe dare esecuzione all'OEI secondo le formalità e le procedure espressamente indicate dallo Stato di emissione. L'autorità di emissione può chiedere che una o più autorità dello Stato di emissione partecipino all'esecuzione dell'OEI a sostegno delle autorità competenti dello Stato di esecuzione. Tale possibilità non implica alcuna competenza per le autorità dello Stato di emissione a svolgere attività di contrasto nel territorio dello Stato di esecuzione, a meno che l'esecuzione di tale competenza nel territorio dello Stato di esecuzione sia conforme alla legislazione dello Stato di esecuzione e sia stata concordata tra le autorità di emissione e di esecuzione.
- (12) Per garantire l'efficacia della cooperazione giudiziaria in materia penale, si dovrebbero limitare la possibilità di rifiutare di riconoscere o di eseguire l'OEI nonché i motivi di rinvio della sua esecuzione.

⁶ Il presente considerando è stato inserito in relazione all'articolo 5bis per tener conto delle perplessità espresse da alcune delegazioni, preoccupate del fatto che la nuova disposizione potesse *de facto* fornire un motivo di rifiuto nascosto.

12 bis) Il principio *ne bis in idem* è un principio fondamentale del diritto dell'Unione europea.

Pertanto l'autorità di esecuzione dovrebbe avere il diritto di rifiutare l'esecuzione di un OEI nel caso in cui sia contraria a detto principio. Data la natura preliminare del procedimento alla base di un OEI, l'autorità di esecuzione dovrebbe avvalersi di tale motivo di rifiuto solo qualora sia irrevocabilmente confermato che si è definitivamente concluso il processo della persona in questione per gli stessi fatti e alle condizioni previste dall'articolo 54 della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen. Tale motivo di rifiuto lascia impregiudicato l'obbligo dell'autorità di esecuzione di consultare l'autorità di emissione in conformità della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali⁷.

- (13) È necessario stabilire limitazioni temporali per assicurare una rapida, efficace e coerente cooperazione in materia penale tra gli Stati membri. La decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione nonché l'effettivo compimento dell'atto d'indagine dovrebbero intervenire con la stessa celerità e priorità usate in un caso nazionale analogo. Dovrebbero essere stabiliti termini per assicurare che una decisione o l'esecuzione intervenga in tempi ragionevoli o che siano rispettati i vincoli procedurali dello Stato di emissione.
- (14) L'OEI offre un regime unico per l'acquisizione di prove. Per alcuni tipi di atti d'indagine, come il trasferimento temporaneo di persone detenute, l'audizione mediante videoconferenza o teleconferenza, l'acquisizione di informazioni su conti bancari o operazioni bancarie o le consegne controllate, sono tuttavia necessarie disposizioni supplementari che dovrebbero essere incluse nell'OEI. Gli atti d'indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un tempo determinato sono coperti dall'OEI, ma è opportuno che all'autorità di esecuzione sia concessa flessibilità con riguardo a tali atti in considerazione delle differenze esistenti tra le legislazioni nazionali degli Stati membri.

⁷ GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42.

- 14 bis) Nell'effettuare una dichiarazione concernente il regime linguistico, gli Stati membri sono incoraggiati a includervi almeno una lingua comunemente utilizzata nell'Unione europea diversa dalla loro lingua o lingue ufficiali.
- (15) La presente direttiva sostituisce le decisioni quadro 2003/577/GAI e 2008/978/GAI nonché i vari strumenti relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale per quanto riguarda l'acquisizione di prove da utilizzare nei procedimenti penali.
- (16) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il riconoscimento reciproco di decisioni adottate ai fini dell'acquisizione di prove, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (17) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare al titolo VI. Nessun elemento della presente direttiva può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di eseguire un OEI qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che l'OEI sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza od origine etnica, della sua religione, del suo orientamento sessuale, della sua cittadinanza, della sua lingua o delle sue opinioni politiche oppure che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno di tali motivi.

- (17 bis)⁸ I dati di carattere personale trattati nell'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere protetti in conformità delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e dei pertinenti strumenti internazionali del settore.
- (18) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione della presente direttiva.]
- (19) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

⁸ Nel suo parere sulla presente iniziativa - che figura nel doc. 15122/10 COPEN 226 CODEC 1085 EUROJUST 113 EJM 52 - il Garante europeo della protezione dei dati raccomanda di introdurre un siffatto considerando. Questo nuovo considerando è stato discusso nella riunione del 7-8 febbraio 2011.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I
ORDINE EUROPEO D'INDAGINE

Articolo 1

Definizione dell'ordine europeo d'indagine e obbligo di darvi esecuzione

1. L'ordine europeo d'indagine (OEI) è una decisione giudiziaria emessa da un'autorità competente⁹ di uno Stato membro ("Stato di emissione") affinché siano compiuti uno o più atti d'indagine specifici in un altro Stato membro ("Stato di esecuzione") ai fini dell'acquisizione di prove in conformità dell'articolo 8¹⁰ nel quadro dei procedimenti di cui all'articolo 4. L'OEI può inoltre essere emesso per acquisire prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione.
2. Gli Stati membri danno esecuzione all'OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e in conformità delle disposizioni della presente direttiva.

⁹ NL ha ribadito le sue preoccupazioni riguardo all'uso dell'espressione "*autorità competente*" in luogo di "*autorità giudiziaria*", in quanto l'OEI è indicato come una decisione giudiziaria. Tuttavia la presidenza, con il sostegno di alcune delegazioni, ritiene che la procedura di convalida introdotta nella presente direttiva giustifichi il riferimento alle "autorità competenti".

¹⁰ Il riferimento all'articolo 8 è stato inserito per rispondere alle preoccupazioni espresse da CZ e DE. Tuttavia DE mantiene la proposta di inserire il seguente testo: "*in base a e conformemente con la legislazione nazionale pertinente*". Altre delegazioni sono contrarie a tale proposta. FR ha espresso alcune perplessità circa il riferimento all'articolo 8 in una disposizione che riguarda l'ambito di applicazione dello strumento.

3. La presente direttiva non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e lascia impregiudicati gli obblighi spettanti, in materia, alle autorità giudiziarie.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per¹¹:

- a) "autorità di emissione": i)¹² un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato¹³; oppure
- ii) qualsiasi altra autorità competente definita dallo Stato di emissione che, nel caso specifico, agisca in qualità di autorità inquirente nei procedimenti penali e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in base alla legislazione nazionale,
- b) "autorità di esecuzione": un'autorità competente a riconoscere un OEI e ad assicurarne l'esecuzione conformemente alla presente direttiva¹⁴.

¹¹ DE propone di inserire in questo articolo anche una definizione di "decisione di blocco o sequestro".

¹² FR ha proposto di aggiungere "a livello nazionale di ordinare l'atto oggetto dell'OEI".

¹³ Riserva di merito di MT.

¹⁴ Riserva d'esame di DE.

Articolo 3¹⁵

Ambito di applicazione dell'OEI

1. L'OEI si applica a qualsiasi atto d'indagine tranne all'istituzione di una squadra investigativa comune e all'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra ai sensi dell'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea¹⁶ ("la convenzione") e della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni¹⁷, eccetto ai fini dell'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 13, paragrafo 8 della convenzione e dell'articolo 1, paragrafo 8 della decisione quadro.

¹⁵ Si noti che le delegazioni hanno altresì convenuto che la presente direttiva copre tutte le forme di intercettazione di telecomunicazioni e saranno introdotte disposizioni specifiche al Capo IV. UK ha tuttavia detto di preferire che tutte le forme di intercettazione di telecomunicazioni, così come le disposizioni relative agli agenti infiltrati, siano tenute fuori dall'ambito di applicazione della direttiva. FI, sostenuta da NL e LV, si è rammaricata che l'ambito di applicazione non abbracci tutte le disposizioni della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale del 2000, in particolare quelle relative alla consegna degli atti. Varie delegazioni (IT, BE, AT, EL e DE) si sono dette contrarie a tale estensione, in quanto la consegna degli atti non fa parte dell'acquisizione delle prove. Inoltre tale impostazione è stata già ampiamente approvata nella sessione del Consiglio di dicembre.

¹⁶ GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

¹⁷ GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

Articolo 4

Tipi di procedimenti per i quali può essere emesso un OEI¹⁸

L'OEI può essere emesso:

- a) in relazione a un procedimento penale avviato da un'autorità giudiziaria, o che può essere promosso davanti alla stessa, con riferimento a un illecito penale ai sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione;
- [b) nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un giudice competente segnatamente in materia penale;
- c) nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità giudiziarie in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un giudice competente segnatamente in materia penale], e
- d) in connessione con i procedimenti di cui alle lettere a), [b) e c)] relativi a reati o violazioni per i quali una persona giuridica può essere considerata responsabile o punita nello Stato di emissione.

¹⁸ La discussione su tale disposizione non si è ancora conclusa. La presidenza desidera pertanto indicare che le ulteriori discussioni, anche relativamente agli articoli 9 e 10, dovrebbero concentrarsi sui casi di cui all'articolo 4, lettera a) (procedimenti penali). Una volta raggiunto un accordo sui principali articoli della direttiva per i casi di cui all'articolo 4, lettera a), sarà necessaria un'ulteriore valutazione al fine di verificare se la soluzione concordata debba essere adattata per quanto riguarda i casi di cui all'articolo 4, lettere b), c) e d). Riserva d'esame di CZ, che propone di sopprimere le lettere b) e c). DE, pur concordando sull'inclusione dei procedimenti amministrativi nell'ambito di applicazione dello strumento OEI, ritiene che ciò non debba implicare che l'OEI relativo a tali procedimenti viene emesso da un'autorità amministrativa.

Articolo 5
Contenuto e forma dell'OEI

1. L'OEI di cui al modulo figurante nell'allegato A è completato e firmato dall'autorità di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte.
2. Ciascuno Stato membro indica la lingue o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione che possono essere usate, in aggiunta alla lingue o alle lingue ufficiali dello Stato membro interessato, per completare o tradurre l'OEI quando lo Stato in questione è lo Stato di esecuzione.

Articolo 5 bis
Condizioni di emissione e trasmissione dell'OEI¹⁹

1. Un OEI può essere emesso solo quando l'autorità di emissione certifica che sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) l'emissione dell'OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all'articolo 4 e
 - b) l'atto o gli atti di indagine menzionati nell'OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso nazionale analogo²⁰.
2. Queste condizioni sono valutate dall'autorità di emissione per ogni caso.

¹⁹ Cfr. il nuovo considerando 10 bis.

²⁰ DE ha proposto di introdurre, in un'ulteriore lettera c), una nuova condizione per l'emissione dell'OEI così formulata "*l'OEI riguarda reati che hanno un nesso significativo con lo Stato di emissione*". Questa nuova disposizione sarebbe inserita per risolvere alcune preoccupazioni, prevedendo un controllo di proporzionalità da parte dell'autorità di emissione che dovrebbe comprendere la verifica dei tre elementi seguenti:

- se le prove che si intende acquisire sono necessarie e proporzionate ai fini del procedimento,
- se l'atto scelto è necessario e proporzionato per l'acquisizione di tali prove, e
- se, attraverso l'emissione dell'OEI, un altro Stato membro dovrebbe partecipare all'acquisizione di tali prove.

Potrebbe essere necessario menzionare in un considerando questi tre elementi del controllo di proporzionalità.

3. Se l'OEI è emesso da un'autorità di cui all'articolo 2, lettera a), punto ii), esso, previo esame della sua conformità con le condizioni di emissione di un OEI previste dalla presente direttiva²¹, è convalidato da un giudice, un organo giurisdizionale, un pubblico ministero o un magistrato inquirente prima di essere trasmesso all'autorità di esecuzione.

CAPO II

PROCEDURE E GARANZIE PER LO STATO DI EMISSIONE

Articolo 6

Trasmissione dell'OEI

1. L'OEI completato conformemente all'articolo 5 è trasmesso dall'autorità di emissione²² all'autorità di esecuzione con ogni mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano allo Stato di esecuzione di stabilirne l'autenticità. Qualsiasi ulteriore comunicazione ufficiale è effettuata direttamente tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione.
2. Fatto salvo l'articolo 2, lettera b), ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, se previsto dall'ordinamento giuridico nazionale, più di un'autorità centrale per assistere le autorità competenti²³. Se necessario a causa dell'organizzazione dell'ordinamento giudiziario interno, uno Stato membro può affidare alla propria autorità centrale o alle proprie autorità centrali la trasmissione e la ricezione amministrative dell'OEI e della relativa corrispondenza ufficiale.

²¹ NL e DE ritengono che l'autorità che effettua la convalida debba anche esaminare se l'OEI sia conforme alla legislazione nazionale dello Stato di emissione. Il servizio giuridico del Consiglio ha sconsigliato tale aggiunta.

²² FI ha proposto di aggiungere "o dall'autorità che effettua la convalida".

²³ SE ha proposto di sopprimere la parola "competenti".

- 3²⁴. Se l'autorità di emissione lo desidera, la trasmissione può essere effettuata mediante il sistema di telecomunicazione protetto della Rete giudiziaria europea.
4. Qualora non sia nota l'autorità di esecuzione, l'autorità di emissione compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, al fine di ottenere l'informazione dallo Stato di esecuzione.
5. L'autorità dello Stato di esecuzione che riceve un OEI, qualora non sia competente a riconoscerlo e ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, trasmette d'ufficio l'OEI all'autorità di esecuzione e ne informa l'autorità di emissione.
6. Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all'autenticità di un documento necessario all'esecuzione dell'OEI è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità di emissione e di esecuzione interessate o, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali degli Stati membri.

Articolo 7

OEI collegato a un OEI precedente

1. Quando emette un OEI che integra un OEI precedente, l'autorità di emissione lo indica nell'OEI conformemente al modulo che figura nell'allegato A.
2. Quando partecipa, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, all'esecuzione dell'OEI nello Stato di esecuzione, l'autorità di emissione può indirizzare, durante la sua presenza in detto Stato, un OEI che integra l'OEI precedente direttamente all'autorità di esecuzione, fatte salve le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera c),.

²⁴ CZ ha proposto di aggiungere il seguente paragrafo: *"In caso di emergenza, l'autorità di emissione può assicurare la trasmissione dell'OEI via Interpol o con ogni altro mezzo di trasmissione pertinente."* FR e ES sono contrarie. In ogni caso la formula abbastanza generale usata nel paragrafo 1 (*"con ogni mezzo che consenta di..."*) già consente un margine di flessibilità nell'uso del canale di trasmissione.

CAPO III
PROCEDURE E GARANZIE
PER LO STATO DI ESECUZIONE

Articolo 8

Riconoscimento ed esecuzione

1. L'autorità di esecuzione riconosce un OEI trasmesso conformemente all'articolo 6²⁵ senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione previsti dalla presente direttiva ovvero uno dei motivi di rinvio previsti all'articolo 14²⁶.
2. L'autorità di esecuzione si attiene alle formalità e procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione salvo qualora la presente direttiva disponga altrimenti, sempre che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione²⁷.

²⁵ SE ha proposto di aggiungere un riferimento all'articolo 7, paragrafo 2.

²⁶ UK ha proposto di inserire un nuovo paragrafo 1 bis che sancisca il principio della disponibilità degli atti d'indagine. Varie delegazioni si sono dette contrarie.

²⁷ Riserva di esame di DE, UK, CY e CZ in attesa del compromesso generale sui motivi di non riconoscimento o di non esecuzione.

3. L'autorità di emissione può chiedere che una o più autorità dello Stato di emissione partecipino all'esecuzione dell'OEI a sostegno delle autorità competenti dello Stato di esecuzione nella misura in cui le autorità designate dello Stato di emissione possano partecipare all'esecuzione dell'atto o degli atti di indagine di cui all'OEI in un caso nazionale analogo. L'autorità di esecuzione soddisfa tale richiesta purché tale partecipazione non sia in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione o non leda i suoi interessi essenziali riguardanti la sicurezza nazionale.
- 3 bis. Durante l'esecuzione dell'OEI le autorità dello Stato di emissione presenti nello Stato di esecuzione si attengono al diritto dello Stato di esecuzione. Esse non hanno alcuna competenza a svolgere attività di contrasto nel territorio dello Stato di esecuzione, a meno che l'esecuzione di tale competenza nel territorio dello Stato di esecuzione sia conforme alla legislazione dello Stato di esecuzione e sia stata concordata tra le autorità di emissione e di esecuzione. [L'autorità di esecuzione può stabilire condizioni circa la portata e la natura della presenza delle autorità dello Stato di emissione.]²⁸
4. Le autorità di emissione e di esecuzione possono consultarsi con qualsiasi mezzo appropriato al fine di agevolare l'efficace applicazione del presente articolo.

²⁸ Modifica introdotta a seguito della proposta di LU. SK/NL/IT/FR sono contrarie a tale aggiunta. In secondo luogo LU ha proposto di inserire un nuovo paragrafo 3 ter: *"La presenza delle autorità dello Stato di emissione non può risultare nella comunicazione di elementi fattuali a persone diverse da quelle autorizzate a norma dei precedenti paragrafi, in violazione della segretezza giudiziaria o dei diritti della persona interessata. Le informazioni portate a conoscenza dello Stato di emissione non possono essere usate come prove finché non abbia avuto luogo il trasferimento delle prove in conformità dell'articolo 12."* La maggioranza delle delegazioni sono contrarie all'inserimento di un siffatto considerando. Eurojust sconsiglia di inserire il paragrafo 3 ter, che potrebbe concretamente impedire la cooperazione. Alcune delegazioni sono tuttavia favorevoli ad inserire tale testo nel preambolo.

Articolo 9

Ricorso ad un diverso tipo di atto d'indagine

1. L'autorità di esecuzione può²⁹ decidere di ricorrere ad un atto d'indagine diverso da quello indicato nell'OEI quando:
 - a) [l'atto d'indagine indicato nell'OEI non è previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione, oppure;]
 - b) (...)
 - c) l'atto d'indagine scelto dall'autorità di esecuzione consente di ottenere lo stesso risultato dell'atto indicato nell'OEI con mezzi meno intrusivi.
2. Qualora decida di avvalersi della possibilità di cui al paragrafo 1, l'autorità di esecuzione ne informa prima l'autorità di emissione, la quale può decidere di ritirare l'OEI.

²⁹ UK, sostenuta da CY, ha proposto di sostituire "può decidere di" con le seguenti parole "deve, ove possibile," aggiungendo una nuova lettera b) così formulata: "b) l'atto di indagine indicato nell'OEI non sarebbe disponibile in un caso nazionale analogo, oppure" ed il seguente nuovo paragrafo 3: "3. Ove, conformemente al paragrafo 1, lettera a) o lettera b), l'atto d'indagine indicato nell'OEI non sia previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione o non sia disponibile in un caso nazionale analogo, e ove non vi siano altri atti d'indagine che consentano di ottenere lo stesso risultato dell'atto richiesto, l'autorità di esecuzione deve informare l'autorità di emissione che non è stato possibile [fornire l'assistenza richiesta]". UK ha pertanto proposto di sopprimere il paragrafo 1 bis, lettere b) e c) dell'articolo 10. IT, SE, BG, DE, EL, RO hanno formulato una riserva d'esame. LT ha espresso perplessità circa l'interpretazione della parola "disponibile".

Articolo 10³⁰

Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione

1. Il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI possono essere rifiutati nello Stato di esecuzione qualora³¹:
 - a) la legislazione dello Stato di esecuzione preveda immunità o privilegi che rendono impossibile l'esecuzione dell'OEI³²;

³⁰ Riserva d'esame di varie delegazioni su questa nuova formulazione. Alcune delegazioni hanno proposto di inserire nella presente disposizione ulteriori motivi di non riconoscimento. Cfr. punto II della nota introduttiva. Per quanto riguarda la struttura del presente articolo, SK, sostenuta da BE, FR/SE/EL/EE e SI, ha proposto di invertire il paragrafo 1, lettera a) e il paragrafo 1, lettera b), in modo da rendere più logico l'ordine dei paragrafi. Tuttavia la presidenza ritiene che si dovrebbe procedere concentrandosi prima sulle disposizioni, e successivamente sull'eventuale modifica dell'ordine dei paragrafi. Alcune delegazioni hanno inoltre proposto che, all'atto di esaminare l'elenco dei motivi di non riconoscimento, si presti attenzione al parere dell'Agenzia per i diritti fondamentali.

³¹ DE ha proposto di aggiungere una nuova lettera f) che metta il motivo di non riconoscimento in relazione alla territorialità: NL e IE potrebbero accettare tale proposta se fosse limitata ai casi in cui non è prevista la doppia incriminabilità. UK ha proposto, come compromesso, di limitare l'ambito di applicazione del motivo di rifiuto ai casi in cui lo Stato di emissione eserciti la competenza extraterritoriale, si richieda l'uso di un atto coercitivo e non sia prevista la doppia incriminabilità. Tuttavia FR/BE/IT/FI/BE/AT/EL/ES/CZ si sono dette fermamente contrarie all'introduzione del motivo di non riconoscimento basato sulla "territorialità".

³² SE ha mantenuto la proposta di modificare la presente lettera per rispondere alle specifiche preoccupazioni di carattere istituzionale che essa nutre. Il testo proposto potrebbe essere così formulato: *"la legislazione dello Stato di esecuzione preveda immunità o privilegi ovvero norme sulla determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa ed alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione che renderebbero impossibile l'esecuzione dell'OEI."* SE ha chiesto che tale testo sia accompagnato dal seguente considerando: *"La presente direttiva non ha l'effetto di obbligare gli Stati membri ad adottare misure che confliggano con le rispettive norme [costituzionali] relative, fra l'altro, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione."* BE/AT/LT hanno sostenuto quanto richiesto da SE, vale a dire un motivo specifico di rifiuto relativo alle norme specifiche sulla libertà di stampa vigenti in SE. IT/FR/CZ/SK/EL/DE/NL/BG si sono dette tuttavia contrarie, in quanto introducendo una siffatta disposizione si potrebbe correre il rischio di stabilire una gerarchia di diritti fondamentali e di libertà costituzionali. Pertanto alcune di queste delegazioni (AT/FR/SK/DE/EL) hanno proposto di inserire invece nel preambolo del presente strumento un considerando formulato sul modello del considerando 17 del MER. Si noti che quasi tutte le delegazioni sono contrarie all'inserimento del considerando proposto da SE. Anche il servizio giuridico del Consiglio ha sconsigliato un considerando nella formulazione proposta.

- b) in un caso specifico, l'esecuzione leda interessi essenziali di sicurezza nazionale, metta in pericolo la fonte delle informazioni o comporti l'uso di informazioni classificate riguardanti attività di intelligence specifiche;
- c) (...)
- d)³³ [l'OEI sia stato emesso nel quadro dei procedimenti di cui all'articolo 4, lettere b) e c) e l'atto in questione non sia ammesso in un caso nazionale analogo;]
- e)³⁴ la sua esecuzione sia contraria al principio *ne bis in idem*.

1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, se l'atto d'indagine indicato dall'autorità di emissione nell'OEI riguarda un atto coercitivo³⁵, il riconoscimento o l'esecuzione dell'atto possono inoltre essere rifiutati in uno qualsiasi dei casi seguenti:

- a) la condotta riguardo alla quale è stato emesso l'OEI non costituisce reato in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, oppure
- b) l'atto in questione non avrebbe potuto essere ammesso nello Stato di esecuzione in un caso nazionale analogo, oppure
- c) l'atto non è previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione e nessun altro atto consente di ottenere lo stesso risultato conformemente all'articolo 9, oppure
- d) l'atto è previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione, ma il ricorso al medesimo è limitato ad un elenco o una categoria di reati o a reati punibili entro una certa soglia fra cui non figura il reato oggetto dell'OEI.

³³ Questo punto sarà esaminato in seguito.

³⁴ FR/CZ/IT/AT/BG/SK sono contrarie all'uso del principio *ne bis in idem* quale motivo di rifiuto di un OEI. LT/NL/FI/RO/EL sono favorevoli. Cfr. il punto II della nota informativa. ...

³⁵ Secondo COM si dovrebbero definire i termini "atto coercitivo". La presidenza desidera tuttavia sottolineare che il paragrafo 1 ter del presente articolo contiene una forma di "definizione negativa" ai fini del presente strumento.

1 ter³⁶ Se l'atto d'indagine indicato nell'OEI riguarda uno dei seguenti atti, il riconoscimento o l'esecuzione dell'OEI possono essere rifiutati solo nei casi di cui al paragrafo 1:

- a)³⁷ l'audizione di un testimone, di una vittima, di un indagato o di terzi nel territorio dello Stato di esecuzione, oppure
- b) un atto d'indagine non coercitivo comprendente almeno:
 - i) l'acquisizione di informazioni o prove che sono già in possesso dell'autorità di esecuzione quando, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, tali prove avrebbero potuto essere acquisite nel quadro di un procedimento penale [nazionale analogo] o ai fini dell'OEI³⁸;
 - ii) ³⁹l'acquisizione di informazioni contenute in basi di dati della polizia o delle autorità giudiziarie cui l'autorità di esecuzione può accedere nel quadro di un procedimento penale [nazionale analogo]⁴⁰;
 - iii) l'individuazione di persone titolari di un abbonamento ad uno specifico numero telefonico o indirizzo IP;

³⁶ Cfr. anche la proposta di UK che figura nel doc. 8411/11 COPEN 65 EUROJUST 46 EJM 35 CODEC 529.

³⁷ LT ha chiesto se questa lettera debba contemplare ogni tipo di audizione (con e senza coercizione). Secondo UK dovrebbe essere contemplata anche l'audizione in videoconferenza.

³⁸ Testo nuovo basato sulla proposta di UK (che figura nel doc. 8411/11 COPEN 65 EUROJUST 46 EJM 35 CODEC 529).

³⁹ Riserva d'esame di AT e SE.

⁴⁰ Modifiche effettuate in base alla proposta di UK (che figura nel doc. 8411/11 COPEN 65 EUROJUST 46 EJM 35 CODEC 529).

1 quater⁴¹ Fatto salvo il paragrafo 1, l'esecuzione o il riconoscimento di un OEI non possono essere rifiutati nei casi previsti al paragrafo 1 bis, lettere a) e b) quando l'atto d'indagine è stato richiesto in relazione alle seguenti categorie di reati, indicate dall'autorità di emissione nell'OEI, qualora essi siano punibili nello Stato di emissione con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a tre anni e così come definiti dalla legislazione di detto Stato, e non sono subordinati in alcuna circostanza alla verifica della doppia incriminabilità:

[inserire l'elenco di 32 reati in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo]

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), prima di decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un OEI, in tutto o in parte, l'autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato l'autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza indugio qualsiasi informazione necessaria.

3⁴². [Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a) e se la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità dello Stato membro di esecuzione, l'autorità di esecuzione le inoltra prontamente la richiesta. Se è invece competente un'autorità di un altro Stato o organizzazione internazionale, spetta all'autorità di emissione farne richiesta.]

⁴¹ LT, sostenuta da DE, ha proposto di sopprimere il paragrafo 1 quater. FI ha proposto di spostare il paragrafo 1 quater, che riguarda la doppia incriminabilità, in un articolo separato. BE è contraria a tale proposta perché avrebbe l'effetto di sbilanciare il compromesso proposto anche riguardo al paragrafo 1 bis, lettera b) (caso nazionale analogo).

⁴² Riserva d'esame di DE.

Articolo 11

Termini di riconoscimento o di esecuzione

1. L'adozione della decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione e il compimento dell'atto d'indagine hanno luogo con la stessa celerità e priorità usate in un caso nazionale analogo⁴³ e, in ogni caso, entro i termini previsti dal presente articolo.
2. Se l'autorità di emissione ha indicato nell'OEI che, a motivo dei termini procedurali, della gravità del reato o di altre circostanze particolarmente urgenti, sono necessari termini più brevi di quelli previsti dal presente articolo ovvero se l'autorità di emissione ha precisato nell'OEI che l'atto d'indagine deve essere compiuto in una data specifica, l'autorità di esecuzione tiene nel massimo conto tale esigenza.
3. La decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione è adottata il più rapidamente possibile e comunque, fatto salvo il paragrafo 5, entro trenta⁴⁴ giorni dalla ricezione dell'OEI da parte dell'autorità di esecuzione competente.
4. Salvo qualora sussistano motivi di rinvio ai sensi dell'articolo 14 o le prove che si intendono acquisire con l'atto d'indagine indicato nell'OEI siano già in possesso dello Stato di esecuzione⁴⁵, l'autorità di esecuzione compie l'atto d'indagine senza indugio e, fatto salvo il paragrafo 5, entro 90 giorni dalla decisione di cui al paragrafo 3.

⁴³ UK ha espresso perplessità circa l'uso dell'espressione "in un caso nazionale analogo" (ad es. ove non sia prevista la doppia incriminabilità) ed ha proposto di limitare l'applicazione dei termini ai casi in cui sia stata stabilita la doppia incriminabilità. Diverse delegazioni sono contrarie alla proposta.

⁴⁴ Tutte le delegazioni sono state favorevoli all'inserimento di termini per la decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione di un OEI. Nessuna delegazione ha giudicato troppo brevi i termini, anzi alcune hanno chiesto termini addirittura più brevi. Alcune delegazioni hanno proposto di introdurre l'espressione "casi urgenti", in cui i termini sarebbero più brevi, ma la presidenza ritiene che l'espressione "entro" consenta un termine di esecuzione più breve. FI ha proposto di differenziare i termini a seconda delle diverse categorie di atti d'indagine.

⁴⁵ FI propone di precisare che, nel caso in cui le prove siano già in possesso dello Stato di esecuzione, dovrebbero essere immediatamente trasferite. Tuttavia l'articolo 12, paragrafo 1 risponde già a tale preoccupazione.

5. Se per l'autorità di esecuzione competente non è possibile, in un caso specifico, rispettare il termine di cui al paragrafo 3 o compiere l'atto d'indagine in una data specifica come previsto al paragrafo 2, tale autorità ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per adottare la decisione. In tal caso, il termine di cui al paragrafo 3 può essere prorogato per un massimo di trenta giorni.
6. Se per l'autorità di esecuzione competente non è possibile, in un caso specifico, rispettare il termine di cui al paragrafo 4, tale autorità ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo, e si consulta con l'autorità di emissione sul momento appropriato per compiere l'atto.

Articolo 12

Trasferimento delle prove

1. L'autorità di esecuzione trasferisce senza indebito ritardo allo Stato di emissione le prove acquisite o già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione in esito all'esecuzione dell'OEI. Se richiesto nell'OEI e consentito dalla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione, le prove sono trasferite immediatamente alle autorità competenti dello Stato di emissione che partecipano all'esecuzione dell'OEI conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.
2. All'atto del trasferimento delle prove acquisite, l'autorità di esecuzione indica se ne richiede la restituzione allo Stato di esecuzione non appena cessino di essere necessarie nello Stato di emissione⁴⁶.

⁴⁶ Il paragrafo 2 figurante nell'iniziativa è stato reintrodotta su proposta di DE.

3. Ove gli oggetti, i documenti e i dati in questione siano già pertinenti per un altro procedimento, l'autorità di esecuzione, su esplicita richiesta dell'autorità di emissione e dopo averla consultata, può provvedere al trasferimento temporaneo delle prove a condizione che esse siano restituite allo Stato di esecuzione non appena cessino di essere necessarie nello Stato di emissione o in qualsiasi altro momento/occasione concordato dalle autorità competenti.

Articolo 13

Mezzi di impugnazione

1. Gli Stati membri (...) assicurano che ogni soggetto interessato possa avvalersi degli stessi mezzi d'impugnazione disponibili in un caso nazionale contro l'atto d'indagine in questione, a tutela dei propri legittimi interessi.
2. (...)
3. Le ragioni di merito dell'emissione dell'OEI possono essere impugunate soltanto mediante un'azione dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di emissione.
4. (...)
5. (...)
- 5a. Nel caso in cui le prove siano già state trasferite ed il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI siano già stati impugnati con successo nello Stato di esecuzione, nello Stato di emissione si tiene conto di tale decisione conformemente alla legislazione nazionale.
6. (...).
7. (...)

Articolo 14

Motivi di rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione

1. (...) Il riconoscimento o l'esecuzione dell'OEI possono essere rinviati nello Stato di esecuzione se:
 - a) l'esecuzione può pregiudicare un'indagine o un procedimento penale in corso, per un periodo di tempo che lo Stato di esecuzione ritenga ragionevole;
 - b) gli oggetti, i documenti o i dati in questione sono già utilizzati nell'ambito di un altro procedimento, fino a quando non siano più necessari a tale scopo; o
 - c) (...).
2. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione adotta senza indugio le misure necessarie per l'esecuzione dell'OEI e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

Articolo 15⁴⁷

Obbligo di informazione

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione che riceva un OEI ne accusa ricevuta, senza indugio e comunque entro una settimana dalla ricezione dell'OEI, compilando e inviando il modulo di cui all'allegato B. Qualora sia stata designata un'autorità centrale a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, tale obbligo si applica [sia all'autorità centrale sia]⁴⁸ all'autorità di esecuzione che riceva l'OEI tramite l'autorità centrale. Nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, tale obbligo incombe sia all'autorità competente che ha ricevuto originariamente l'OEI sia all'autorità di esecuzione che ne è la destinataria finale.

⁴⁷ DE, con il sostegno di RO, ha proposto di prolungare a due settimane il termine di cui al paragrafo 1.

⁴⁸ FR desidera mantenere il riferimento all'autorità centrale. RO è contraria.

2⁴⁹. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, (...) l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione:

- a) immediatamente e con qualsiasi mezzo:
 - i) se è impossibile per l'autorità di esecuzione adottare una decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione a motivo del fatto che il modulo figurante nell'allegato è incompleto o manifestamente inesatto;
 - ii) se durante l'esecuzione dell'OEI l'autorità di esecuzione ritiene opportuno, senza ulteriori accertamenti, compiere atti d'indagine non previsti inizialmente o che non hanno potuto essere specificati all'atto dell'emissione dell'OEI, per consentire all'autorità di emissione di adottare ulteriori provvedimenti nel caso specifico;
 - iii) se l'autorità di esecuzione stabilisce che, nel caso specifico, non può attenersi alle formalità e procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione in conformità all'articolo 8.

Su richiesta dell'autorità di emissione, l'informazione è confermata senza indugio con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta;

- b) senza indugio, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta:
 - i) dell'eventuale decisione presa conformemente all'articolo 10, paragrafo 1;
 - ii) del rinvio dell'esecuzione o del riconoscimento dell'OEI, dei motivi di tale rinvio e, se possibile, della durata prevista dello stesso.

⁴⁹ Varie delegazioni ritengono che la fornitura di informazioni prevista dal presente articolo possa rendere troppo onerosa la procedura e causare troppe difficoltà burocratiche per le autorità di esecuzione. Tali delegazioni hanno proposto di ridurre la portata delle informazioni da fornire. Secondo la presidenza, tuttavia, tutte le informazioni indicate nel presente paragrafo sarebbero logicamente fornite dall'autorità di esecuzione per eseguire con efficacia l'OEI. CZ ha proposto di fondere le lettere a) e b).

Articolo 16⁵⁰

Responsabilità penale riguardo ai funzionari

Durante la loro presenza sul territorio dello Stato di esecuzione nel quadro dell'applicazione della presente direttiva, i funzionari dello Stato di emissione sono assimilati ai funzionari dello Stato di esecuzione per quanto riguarda i reati che dovessero commettere o di cui dovessero essere vittime.

Articolo 17

Responsabilità civile riguardo ai funzionari

1. Se, nel quadro dell'applicazione della presente direttiva, funzionari dello Stato di emissione sono presenti sul territorio dello Stato di esecuzione, lo Stato di emissione è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della loro missione, conformemente alla legislazione dello Stato membro di esecuzione.
2. Lo Stato membro sul cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.
3. Lo Stato membro i cui funzionari abbiano causato danni a terzi sul territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a quest'ultimo gli importi corrisposti alle vittime o ai loro aventi diritto.
4. Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi e fatta eccezione per il paragrafo 3, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere il risarcimento dei danni subiti ad un altro Stato membro.

⁵⁰ Riserva d'esame di DE sugli articoli 16 e 17.

Articolo 18
Riservatezza

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le autorità di emissione e di esecuzione tengano debito conto, nell'esecuzione di un OEI, della riservatezza dell'indagine.
2. L'autorità di esecuzione garantisce, conformemente alla sua legislazione nazionale, la riservatezza dei fatti e del contenuto dell'OEI, salvo nella misura necessaria all'esecuzione dell'atto d'indagine. Qualora l'autorità di esecuzione non possa rispettare l'obbligo di riservatezza, ne informa senza indugio l'autorità di emissione.

(...)⁵¹

3. L'autorità di emissione assicura, conformemente alla sua legislazione nazionale e salvo diversa indicazione dell'autorità di esecuzione, la riservatezza delle prove e informazioni fornite dall'autorità di esecuzione, a meno che la loro divulgazione non sia necessaria per le indagini o i procedimenti oggetto dell'OEI.
4. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che gli istituti bancari non rivelino ai loro clienti interessati o a terzi che sono state trasmesse informazioni allo Stato di emissione a norma degli articoli 23, 24 e 25 o che è in corso un'indagine.

(Gli articoli da 19 a 31 non sono riprodotti nel presente documento).

⁵¹ La proposta relativa ad un nuovo paragrafo 2 bis è stata respinta dalle delegazioni. Cfr. nuovo considerando 17 bis.

Articolo 32

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, sulla base di dati sia qualitativi sia quantitativi fra cui, in particolare, la valutazione del suo impatto sulla cooperazione in materia penale e sulla protezione delle persone (...)⁵². Tale relazione è corredata, se necessario, di proposte volte a modificare la presente direttiva.

⁵² A seguito dei suggerimenti del garante europeo per la protezione dei dati (GEPD), la presidenza ha proposto alle delegazioni modifiche della clausola di valutazione, in particolare per quanto riguarda l'impatto della direttiva sulla protezione dei dati di carattere personale. Le delegazioni non hanno potuto accogliere tale proposta, sostenendo che tutti i diritti fondamentali dovrebbero essere parte della valutazione e che non occorre menzionare specificamente la protezione dei dati. Il testo è stato modificato di conseguenza.